



***PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE
(FSP)
DELLE DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE
(DSP)
E DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE
PARALIMPICHE (ABP)***

*Adottati dal Consiglio Nazionale del Cip il 24.07.2018 con atto deliberativo n. 12
Approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.07.2019*

*Modificati dal Consiglio Nazionale del Cip il 30.10.2024 con atto deliberativo n. 50
Approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 02.12.2024.*



1. Principio comunitario

1.1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico (d'ora in poi C.I.P.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale.

1.2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) mentre, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) rispettano gli stessi, in quanto compatibili, unicamente per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico.

1.3. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite. In particolare, gli statuti delle Associazioni Benemerite Paralimpiche devono in ogni caso essere basati su principi di democrazia, legalità e di pari opportunità, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza di fini di lucro.

1.4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

2. Principio di legalità

2.1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche:

- a) devono recepire i principi enunciati negli artt. 6, comma 3 lett. b), 13 e 14 del d. lgs. n. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive;
- b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello statuto del CIP, con particolare riguardo agli articoli 23,24,25,26,27,28 e 45;
- c) devono indicare l'organismo internazionale (I.P.C., Federazione Internazionale) al quale aderiscono;
- d) devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle vigenti normative antidoping ed a quelle degli Organismi Internazionali competenti;



e) devono prevedere, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni e/o DSP, modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati.

2.2. Gli statuti delle associazioni benemerite riconosciute dal CIP ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b) e c) del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello statuto del CIP, con particolare riguardo all' art 34 ai presenti principi fondamentali in quanto compatibili e comunque per quanto previsto al punto 1.3.

3. Principio di separazione dei Poteri

3.1. Sono Organi primari delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio federale
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

3.2. È facoltà delle FSP e DSP prevedere ulteriori Organi Federali in ragione della complessità della loro organizzazione ed eventualmente un Consiglio di Presidenza deputato ad assumere provvedimenti d'urgenza e necessità da sottoporre a ratifica del primo Consiglio Federale utile.

3.3. Gli Statuti devono prevedere:

- a) Almeno 3 riunioni all'anno del Consiglio Federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale è fissato in otto consiglieri più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali. Con deliberazione dell'Assemblea le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche possono stabilire un numero inferiore. È consentito un numero superiore, fino a un massimo di dieci componenti, per le Federazioni Sportive Paralimpiche multidisciplinari o, in alternativa, con più di 1000 tesserati e 100 società ed associazioni sportive affiliate.
- b) Le funzioni e i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio Federale (ed agli altri eventuali organi) in conformità ai principi e ai criteri di seguito elencati.



Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici al livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale è l'unico responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente Federale e/o dal Consiglio di Presidenza, quest'ultimo laddove previsto, in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

3.4. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative rispetto al Consiglio federale.

3.5. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche possono prevedere la costituzione di Consulte con la partecipazione dei Consiglieri federali e dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale regionale, presiedute dal Presidente Federale.

3.6. Gli Statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli Organi Federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

3.7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli Organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare organi di giustizia e Collegio dei Revisori dei Conti).

4. Principio di democrazia interna a base collettiva

Diritto di voto

4.1. Hanno diritto a voto i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite



convenzioni con il CIP, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società regolarmente affiliate e che risultano iscritte nell'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva paralimpica stabilita dai programmi federali.

4.2. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche, ai fini della definizione dell'attività svolta, dovranno stabilire i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva paralimpica quella a carattere agonistico, non agonistico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, non quella di mero avviamento allo sport (Inail – Istituti Scolastici – Unità spinali – Centri di riabilitazione – Casp etc); la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta da ciascuna Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Paralimpica.

4.3. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea. Il delegato del Presidente avrà la possibilità di rappresentare altri affiliati nel limite delle deleghe consentite ai sensi dell'art 6.4.

5. Principio di democrazia interna a base personale.

5.1. Attribuzione del diritto di voto ad atleti e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali.

5.1.1. Gli Statuti delle FSP e delle DSP devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli Federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del C.I.P. Nei casi di frazione del calcolo si arrotonda sempre all'unità superiore (es: 2,4 sono 3 consiglieri).

5.1.2. In assenza della figura del tecnico o dell'atleta, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti o, rispettivamente, ai tecnici.

5.1.3. Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di



atleti.

5.1.4. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a due.

5.1.5. Gli statuti devono garantire, quando possibile in base alle candidature la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi.

5.2. Elezione dei rappresentanti degli atleti nei Consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni e in attività, tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Paralimpiche e alle Discipline Sportive Paralimpiche eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.

5.3 Elezione dei rappresentanti dei tecnici nei Consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, tesserati per le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Federale secondo le modalità fissate nello Statuto.

5.4 Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali

Gli statuti possono prevedere la presenza dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali, ove tale presenza sia prevista dai regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza. Gli statuti possono prevedere la presenza con diritto di voto dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali, ove tale presenza sia prevista dai regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza.

5.5 Attribuzioni del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi direttivi diversi dal Consiglio federale.

Gli Statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, tesserati per le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche, e ove ne sia prevista la rappresentanza nei Consigli federali, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.



5.6 Espressione del Voto

5.6.1. Ai rappresentanti delle Associazioni e società sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici, (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati.

5.6.2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici e, ove previsti nei Consigli federali, degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

6. Principio assembleare

6.1 Assemblea ordinaria elettiva

6.1.1. Entro il 15 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche. Entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Deaflympics estivi deve essere svolta l'Assemblea ordinaria elettiva della Federazione Sport Sordi Italia; le Federazioni Sport Invernali Paralimpiche che partecipano ai Giochi Paralimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell'Assemblea elettiva entro 3 mesi dalla chiusura dei relativi Giochi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio paralimpico.

6.1.2. Nelle Assemblee elettive, gli statuti devono prevedere un quorum costitutivo in seconda convocazione tale da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e comunque non inferiore al 35% del totale fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.2 punti 1, 2 e 3.

6.1.3. Per le Assemblee nazionali straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, gli statuti devono prevedere un quorum costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%.

6.1.4. Deve, inoltre, essere previsto un quorum atto a garantire, anche in seconda convocazione, la più ampia partecipazione degli aventi diritto a voto, per la regolare



costituzione delle assemblee che deliberino in materia di scioglimento della Federazione.

6.1.5. Le Federazioni adottano sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

6.1.6. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà delle FSP e DSP adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza.

A tali fini, la Giunta Nazionale disciplina modalità e regole uniformi.

6.1.7. Gli Statuti disciplinano le modalità di convocazione dell'Assemblea. In caso di Assemblea elettiva prescrivono che la convocazione sia comunicata ad affiliati e tesserati almeno trenta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti da ciascuna Federazione, la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, agli organi di giustizia federale secondo le modalità che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

6.1.8. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, e proposto all'Assemblea.

6.2 Assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

- A) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto al voto
- B) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale
- C) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.



6.3 Cause di esclusione dalla partecipazione assembleare

6.3.1. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle assemblee.

6.3.2. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche devono espressamente indicare le sanzioni di squalifica o inibizione che escludono la partecipazione alle Assemblee.

6.4 Deleghe tra società ed associazioni

6.4.1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto, anche non appartenenti alla stessa Regione (o alla medesima Lega se costituita) o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, oltre a 1000 associazioni e società votanti;

6.4.2. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

6.4.3. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 10 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 30 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;



6.4.4. Nelle Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche in cui siano istituiti i Comitati Regionali, i Presidenti e i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

6.4.5. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa e dell'eventuale suo delegato in assemblea;

6.4.6. Nelle Assemblee Nazionali con sistema di voto elettronico a distanza non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle previste al precedente principio fondamentale 4.3.

6.5 Commissione Verifica poteri e Commissione scrutinio nelle Assemblee.

Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione Sportiva Paralimpica/Disciplina Sportiva Paralimpica, d'intesa con il CIP. I componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

7. Principio di eleggibilità alle cariche federali.

7.1 Elettività delle cariche

7.1.1 Il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli eventuali membri di diritto devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e i Consigli Regionali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

7.1.2. I requisiti relativi all'elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art. 7.4.

7.1.3. Gli Statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni di cui all'art. 7.4.



7.1.4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.

7.1.5. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente Federale, risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.

7.1.6. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche possono prevedere nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società sportive affiliate con diritto di voto (accreditamento).

7.2. Elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale

7.2.1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi in materia il Presidente federale è eletto, anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

7.2.2. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

7.2.3. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi,



sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

7.2.4. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Possono essere espresse preferenze, in numero massimo inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie, ove ciò sia possibile.

7.3 Necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita per l'Assemblea.

Gli Statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione Sportiva Paralimpica e dalla Disciplina Sportiva Paralimpica, in considerazione di quanto previsto dal precedente punto 6.1.7

7.4 Requisiti per rivestire cariche

7.4.1. I componenti degli Organi Federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 4 commi 4 e 5 dello Statuto CIP ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Gli Statuti non potranno prevedere, ai fini della candidabilità, alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva.

7.4.2 Gli Statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici, ed eventualmente degli ufficiali di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

7.4.3 I rappresentanti tecnici sono scelti fra quelli in attività o che siano stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio alla FSP o DSP interessata. I rappresentanti atleti sono scelti fra quelli in attività o che siano stati tesserati per almeno 2 anni nell'ultimo decennio alla FSP o DSP interessata e che abbiano preso parte, nell'arco di 2 anni nell'ultimo decennio, a competizioni nazionali.

7.4.4 I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione Sportiva Paralimpica e alla Disciplina Paralimpica.

7.4.5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei



Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione Sportiva Paralimpica e alla Disciplina Sportiva Paralimpica.

7.4.6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della Federazione Sportiva Paralimpica e della Disciplina Sportiva Paralimpica nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.

7.4.7. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CIP, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche o altri organismi riconosciuti dal CIP.

7.4.8 Sono, altresì, ineleggibili a qualsiasi carica e non possono rivestire incarichi all'interno dell'ordinamento sportivo paralimpico coloro che hanno ricevuto un provvedimento definitivo di radiazione.

7.4.9 I provvedimenti definitivi di radiazione e di eventuale riabilitazione devono essere tempestivamente comunicati a cura dell'organismo sportivo paralimpico che li ha emessi alla Segreteria Generale del CIP che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti sportivi.

7.5 Gratuità delle cariche

7.5.1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

7.5.2. Gli Statuti federali possono prevedere indennità a favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal consiglio federale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP.

7.6 Incompatibilità tra le cariche

7.6.1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Paralimpica.

7.6.2 Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio di Revisore dei conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Paralimpica.



7.6.3 Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti da CIP.

7.6.4 La qualifica di tecnico federale e quella di medico federale e di classificatore federale sono incompatibili con lo status di atleta.

7.6.5 Le Federazioni e le Discipline Sportive Paralimpiche possono prevedere nei propri Statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.

7.6.6 Nel caso di incompatibilità tra cariche gli Statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

8. Principio di decadenza degli organi federali

8.1.1. Gli Statuti devono contemplare tutti i possibili casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.

8.1.2. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

8.1.3. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

8.1.4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

8.1.5. La prorogatio va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della prorogatio è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di prorogatio la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

8.1.6. Le seguenti fattispecie devono essere disciplinate come per ciascuna specificato:

- a. Impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:



- impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli Statuti;
 - impedimento definitivo: decadenza immediata del Consiglio federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
- b. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente punto 8.1.5, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
- c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente punto 8.1.5, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

8.1.7. In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, gli Statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5.1.5 e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione Sportiva Paralimpica o dalla Disciplina Sportiva Paralimpica dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

9. Principio di territorialità

9.1 Gli Statuti delle FSP o DSP possono prevedere che siano istituiti Comitati Regionali nelle regioni con più di 10 società o associazioni sportive affiliate con diritto di voto.

9.2. Qualora gli Statuti non prevedano l'istituzione di Comitati Regionali oppure nei casi in cui in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato Regionale.



9.3. I delegati provinciali possono essere istituiti ove tali figure siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio. I delegati provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.

9.4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle D'Aosta vengono istituiti organi e strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi o strutture periferiche a livello regionale.

9.5. I Consigli direttivi dei Comitati Regionali, laddove istituiti, devono essere costituiti da almeno tre componenti.

9.6. Gli Organi Territoriali possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli Statuti, ma in ogni caso sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento. Gli Statuti possono prevedere la nomina di un revisore contabile territoriale.

10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle Associazioni Sportive

10.1. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche che praticino sport di squadra di rilevante entità, secondo criteri approvati dalla Giunta Nazionale del CIP, possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.

10.2. Le Leghe devono avere Statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Paralimpica che provvede al riconoscimento.

10.3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.

10.4. Gli Statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'assemblea.



10.5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale del CIP.

10.6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Paralimpica che procede al riconoscimento sono soggetti alla giustizia sportiva federale.

10.7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la FSP o Disciplina Sportiva Paralimpica può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e le FSP o Disciplina Sportiva Paralimpica, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

10.8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio Federale.

10.9. Le FSP e DSP possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della FSP o DSP stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

11. Principio di trasparenza

11.1. Gli Statuti devono prevedere che il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di Esercizio (Bilancio Consuntivo), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale CIP siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

11.2. Il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di Esercizio devono essere pubblicati dalle FSP e DSP, entro 15 gg dall'approvazione del CIP, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio”.

11.3. Ove le FSP e DSP costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma 2. Il bilancio d'esercizio delle



società deve essere trasmesso al Cip in allegato al bilancio della FSP e DSP anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

11.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'assemblea, da due componenti e due supplenti nominati dal CIP, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.

11.5. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali di gestione.

11.6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile. A partire dall'esercizio 2016, è stata introdotta l'obbligatorietà per le Federazioni della revisione dei propri bilanci e di quelli delle società da queste partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

12. Principio di libera prestazione delle attività sportive

12.1. Gli Statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.

12.2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alla peculiarità delle singole discipline sportive.

12.3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

12.4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.



Le comunicazioni relative ai provvedimenti definitivi di radiazione di riabilitazione sono effettuate secondo le modalità di cui al precedente art. 7.4.9.

13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche

13.1. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche devono indicare nei rispettivi Statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello Statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CIP ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 6 comma 3 lettera c) del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

13.2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Paralimpiche, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono stabiliti dal Consiglio Nazionale del CIP.

14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità

14.1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

14.2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

15. Principio di giustizia sportiva

Le FSP e DSP devono adeguare i propri Statuti e regolamenti ai principi di Giustizia sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CIP.



16. Principio di etica sportiva

16.1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP.

16.2. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico, se esistente o dei più elevati livelli del settore dilettantistico, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o in quello delle Federazioni Internazionali.

16.3 I Regolamenti di Giustizia dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

17. Procedura di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

17.1 Le Federazioni disciplinano negli Statuti i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.

17.2 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di nome di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.

(30.10.2024)